

### Prima verifica:

L'importatore extra UE di Articoli deve censire le singole sostanze presenti negli articoli e valutare se sono presenti nella **Candidate LIST**

(sostanze candidate all'autorizzazione: cancerogene/mutagene/tossiche per la riproduzione/PTB, vPvB.; al giugno 2014 sono 155 sostanze)

- Se NO = nessun adempimento
- Se SI =

### Seconda verifica:

L'importatore extra UE di Articoli può escludere l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente alle sostanze durante condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili dell'articolo, compreso il suo smaltimento?

- Se SI = nessun adempimento specifico (a parte indicare il corretto utilizzo dell'articolo in base alla destinazione d'uso)
- Se NO:

### Terza verifica:

La sostanza è già stata registrata in ECHA?

- Se SI = nessun adempimento
- Se NO:

### Quarta verifica:

valutare se sono verificati entrambi i seguenti casi:

- La sostanza è presente negli articoli di riferimento in concentrazione > allo 0.1% p/p?
- a sostanza presente negli articoli viene importata in quantità > a 1 ton/anno?

Se si verificano contemporaneamente queste due situazioni = obbligo di notifica

La notifica si esegue on-line nel sito ECHA dopo accreditamento dell'azienda nel sistema informatizzato.

***Riferimento giuridico***

*Articolo 7, paragrafo 2 (Regolamento REACH)*

**N.B. sarebbe opportuno verificare se l'azienda straniera ha già nominato un rappresentante esclusivo per l'europa, nel qual caso è lui tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi REACH per la registrazione e il nostro importatore viene considerato "utilizzatore a valle"**